

# AGGIORNAMENTO LEGISLATIVO

(Settembre 2010)

## AMBIENTE

<b>Parole chiave</b>	<i>Emissioni, veicoli</i>
<b>Riferimento</b>	GUUE L229 del 31-8-2010
<b>Estremi</b>	Regolamento n.49 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE)
<b>Titolo</b>	Prescrizioni uniformi relative ai provvedimenti da prendere contro le emissioni di inquinanti gassosi e di particolato prodotte dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di veicoli e contro le emissioni di inquinanti gassosi prodotte dai motori ad accensione comandata alimentati con gas naturale o con gas di petrolio liquefatto destinati alla propulsione di veicoli
<b>Contenuti</b>	Il presente Regolamento porta delle modifiche al testo precedente, pubblicato sulla GUUE L103 del 12-4-2008. Le modifiche riguardano: l' <b>Allegato 4B</b> (Procedura di prova per i motori ad accensione spontanea e i motori ad accensione comandata alimentati con gas naturale (GN) o gas di petrolio liquefatto (GPL) basata sul procedimento mondiale armonizzato di omologazione dei veicoli e motori pesanti [WHDC, regolamento tecnico mondiale); l' <b>Allegato 9B</b> (Prescrizioni tecniche relative ai sistemi diagnostici di bordo, OBD). Viene inserito l' <b>Allegato 9C</b> (Prescrizioni tecniche per valutare l'efficacia in condizioni d'uso dei sistemi diagnostici di bordo (OBD)) e l' <b>Allegato 10</b> (Prescrizioni tecniche relative alle emissioni fuori ciclo (OCE)).
<b>Link</b>	<a href="http://eur-lex.europa.eu">http://eur-lex.europa.eu</a>

<b>Parole chiave</b>	<i>Acque marine, standard</i>
<b>Riferimento</b>	GUUE L232 2-9-2010
<b>Estremi</b>	DECISIONE 2010/477/UE della Commissione
<b>Titolo</b>	DECISIONE DELLA COMMISSIONE dell' 1 settembre 2010 sui criteri e gli standard metodologici relativi al buono stato ecologico delle acque marine
<b>Contenuti</b>	I criteri per il <b>conseguimento del buono stato ecologico</b> costituiscono la base per l'elaborazione di approcci coerenti nelle fasi preparatorie delle strategie per la salvaguardia dell'ambiente marino. Le attività tecniche e le ricerche hanno evidenziato soprattutto la necessità pressante di ampliare le conoscenze scientifiche per valutare il buono stato ecologico nel suo insieme e in modo coerente, al fine di favorire una gestione basata sulla nozione di ecosistema (approccio ecosistemico). I <b>criteri</b> che gli Stati membri devono

	applicare per valutare il grado di conseguimento del buono stato ecologico sono definiti nell'allegato, unitamente ai riferimenti agli standard metodologici applicabili.
<u>Link</u>	<a href="http://eur-lex.europa.eu">http://eur-lex.europa.eu</a>

<b>Parole chiave</b>	<i>Rifiuti, esportazione</i>
<b>Riferimento</b>	GUUE L250 24-9-2010
<b>Estremi</b>	REGOLAMENTO (UE) N. 837/2010 DELLA COMMISSIONE
<b>Titolo</b>	REGOLAMENTO N. 837/2010 DELLA COMMISSIONE del 23 settembre 2010 che modifica il regolamento (CE) n. 1418/2007 relativo all' <b>esportazione</b> di alcuni <b>rifiuti</b> destinati al recupero verso paesi non appartenenti all'OCSE
<b>Contenuti</b>	La Commissione ha ricevuto dalla Liberia risposta alle richieste scritte con le quali chiedeva conferma che i rifiuti elencati nell'allegato III o III A del regolamento (CE) n. 1013/2006, la cui esportazione non è vietata a norma dell'articolo 36 dello stesso regolamento, potessero essere esportati dall'Unione europea in tale paese a fini di recupero, nonché un'indicazione dell'eventuale procedura di controllo alla quale i rifiuti sarebbero assoggettati in tale paese. La Commissione ha ricevuto inoltre ulteriori informazioni riguardanti Andorra, Cina, Croazia e India. Per tenerne conto, l'allegato del regolamento (CE) n. 1418/2007 ( 2 ) viene pertanto modificato, conformemente all'allegato del presente regolamento.
<b>Link</b>	<a href="http://eur-lex.europa.eu">http://eur-lex.europa.eu</a>

<b>Parole chiave</b>	<i>Sostanze pericolose</i>
<b>Riferimento</b>	GUUE L251 del 25-9-2010
<b>Estremi</b>	DECISIONE 2010/571/UE della Commissione
<b>Titolo</b>	Decisione della Commissione, del 24 settembre 2010, che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato della direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le esenzioni relative alle applicazioni contenenti piombo, mercurio, cadmio, cromo esavalente, bifenili polibromurati o eteri di difenile polibromurato
<b>Contenuti</b>	Il <b>riesame delle esenzioni</b> ha rivelato che è opportuno che alcune <b>applicazioni contenenti piombo, mercurio, cadmio o cromo esavalente</b> continuino ad essere esentate dal divieto in quanto l'eliminazione di tali sostanze pericolose nelle suddette applicazioni specifiche è ancora impraticabile sotto il profilo scientifico o tecnico. Per alcune altre applicazioni invece l'eliminazione o la sostituzione dell'uso di tali sostanze diverrà scientificamente o tecnicamente possibile in un prossimo futuro; per queste occorre pertanto fissare le date di scadenza di dette esenzioni, o ancora indicare la riduzione del quantitativo di tali sostanze che può essere utilizzato in determinate applicazioni.

	In pratica, l'allegato della direttiva 2002/95/CE è sostituito dal testo che figura nell'allegato della suddetta decisione.
Link	<a href="http://eur-lex.europa.eu">http://eur-lex.europa.eu</a>

<b>Parole chiave</b>	<i>Qualità dell'aria</i>
<b>Riferimento</b>	GU n. 216 del 15-9-2010 - Suppl. Ordinario n.217
<b>Estremi</b>	DECRETO LEGISLATIVO 13 agosto 2010, n. 155
<b>Titolo</b>	Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa.
<b>Contenuti</b>	<p>Il D. Lgs. n. 155 del 13 agosto 2010 a recepimento della Direttiva 2008/50/Ce sulla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, entrerà in vigore dal 30 settembre prossimo. Il nuovo decreto va a costituire un <b>quadro normativo nuovo</b> ed unitario - grazie all'abrogazione di numerosi D. Lgs. previgenti tra cui il n. 351/1999, (sulla qualità dell'aria appunto), il D. Lgs. n. 183/2004 (sull'ozono) e il D. Lgs. n. 152/2007 (arsenico, il cadmio, il mercurio, il nichel idrocarburi policiclici aromatici) - per la tutela della "<b>aria ambiente</b>", ossia (come precisa l'art. 2 lett. a) "l'aria esterna presente nella troposfera, ad esclusione di quella presente nei luoghi di lavoro".</p> <p>Il nuovo sistema di valutazione e gestione della qualità dell'aria dovrà rispettare ovunque <b>standard</b> qualitativi elevati ed omogenei e basarsi su sistemi di acquisizione, trasmissione e messa a disposizione dei dati e delle informazioni relativi alla valutazione della qualità dell'aria ambiente, organizzato in modo da rispondere alle esigenze di tempestività della conoscenza da parte di tutte le amministrazioni interessate e del pubblico. Presupposto del sistema è la <b>zonizzazione del territorio</b> e relativa classificazione delle zone e degli agglomerati urbani, nell'ambito dei quali sarà misurata la qualità dell'aria per ciascun inquinante: biossido di zolfo, biossido di azoto, benzene, monossido di carbonio, piombo e PM10; arsenico, cadmio, nichel e benzo(a)pirene. Per ognuno degli inquinanti le tabelle degli allegati riportano <b>valori limite, livelli critici, soglie di allarme e soglie di informazione</b>, ovvero i livelli oltre i quali sussiste un rischio per la salute umana in caso di esposizione di breve durata per alcuni gruppi particolarmente sensibili della popolazione nel suo complesso ed il cui raggiungimento impone di adottare provvedimenti immediati (art. lett. o). Destinatari degli obblighi sono in primis le Regioni e poi gli enti locali a loro volta delegati, nonché naturalmente le ARPA. I provvedimenti di zonizzazione e di classificazione, la rete di misura, i piani e le misure di qualità dell'aria esistenti ai sensi della normativa previgente dovranno essere adeguati, per l'anno 2010, secondo la nuova disciplina. Il mancato adeguamento sarà causa di revoca degli eventuali finanziamenti o benefici alle regioni e agli enti locali erogati dal MATTM</p>
<b>Link</b>	<a href="http://www.gazzettaufficiale.it">www.gazzettaufficiale.it</a>

<b>Parole chiave</b>	<i>Certificazione, trattamento acque</i>
<b>Riferimento</b>	GU n. 210 del 8.09.2010 - Suppl. Ordinario n.213
<b>Estremi</b>	MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - DECRETO 16 GIUGNO 2010
<b>Titolo</b>	Procedure nazionali per il rilascio della Certificazione di Tipo Approvato per impianti di trattamento di acque di zavorra prodotti da aziende italiane
<b>Contenuti</b>	<p>Le ditte produttrici di impianti per il <b>trattamento di acque di zavorra</b> dovranno ottenere una certificazione di Tipo Approvato per il loro prodotto da organismi notificati. Le linee guida per la certificazione sono riportate negli allegati al presente decreto e richiamano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Le procedure adottate dall'IMO (International Maritime Organization) con la risoluzione MEPC 174 (58) del 10 ottobre 2008;</li> <li>- Le procedure adottate dall'IMO con la risoluzione MEPC 169 (57) del 4 aprile 2008e per le navi che utilizzano sostanze attive</li> </ul>
<b>Link</b>	<a href="http://www.gazzettaufficiale.it">www.gazzettaufficiale.it</a>

## ENERGIA

<b>Parole chiave</b>	<i>Energia elettrica, rinnovabili</i>
<b>Riferimento</b>	GU N. 219 DEL 18.09.2010
<b>Estremi</b>	MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - DECRETO 10 SETTEMBRE 2010
<b>Titolo</b>	Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili
<b>Contenuti</b>	<p>Il decreto definisce le <b>linee guida</b> per il procedimento di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 387/2003 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla <b>promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili</b> nel mercato interno dell'elettricità) per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché linee guida tecniche per gli impianti stessi.</p> <p>L'obiettivo è quello di facilitare un contemperamento fra le esigenze di sviluppo economico e sociale con quelle di tutela dell'ambiente e di conservazione delle risorse naturali e culturali.</p>
<b>Link</b>	<a href="http://www.enerweb.casaccia.enea.it/enearegioni/UserFiles/Linee_guida_FR_2010.pdf">www.enerweb.casaccia.enea.it/enearegioni/UserFiles/Linee_guida_FR_2010.pdf</a>

## BANDI

<b>Estremi</b>	MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - DECRETO 6 AGOSTO 2010
<b>Riferimento</b>	GU n. 212 del 10.09.2010
<b>Titolo</b>	Termini, modalità e procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore dei <b>programmi di investimento</b> riguardanti la produzione di beni strumentali funzionali allo <b>sviluppo delle fonti di energia rinnovabili e al risparmio energetico nell'edilizia</b> .
<b>Contenuti</b>	I fondi stanziati per il finanziamento sono € 300.000.000,00 destinate a programmi riferiti a unità produttive ubicate nei territori dell'obiettivo Convergenza (Campania, Calabria, Puglia, Sicilia).
<b>Data scadenza</b>	10 APRILE 2011
<b>Link</b>	<a href="http://www.architetto.info/legge/18749.html">http://www.architetto.info/legge/18749.html</a>

<b>Estremi</b>	MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - COMUNICATO
<b>Riferimento</b>	GU n. 222 del 22.09.2010
<b>Titolo</b>	Programma Operativo Interregionale «Energie Rinnovabili e Risparmio Energetico» 2007-2013. - Avviso Pubblico ai Comuni fino a 15000 abitanti, compresi i borghi antichi e di pregio, e le loro forme associative, per la presentazione di manifestazioni di interesse nell'ambito delle linee di attività 2.2 «Interventi di efficientamento energetico degli edifici e utenze energetiche pubbliche o ad uso pubblico» e 2.5 «Interventi sulle reti di distribuzione del calore, in particolare da cogenerazione e per teleriscaldamento e teleraffrescamento».
<b>Contenuti</b>	L'obiettivo dell'Avviso Pubblico è di finanziare la realizzazione di interventi per l'efficientamento energetico degli edifici di proprietà dei Comuni fino a 15000 abitanti, compresi i borghi antichi e di pregio, e le loro forme associative, delle regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia.
<b>Data scadenza</b>	8 NOVEMBRE 2010
<b>Link</b>	<a href="http://www.poienergia.it">www.poienergia.it</a>